

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	72

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI - N. 9.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

sede referente, delle proposte di legge C. 242 Fiano e abbinate, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, attualmente previsto per la seduta di domani.

Avverte quindi che la Commissione sarà convocata su tale punto alle ore 15.15 di oggi e che nella giornata di domani si procederà solo allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice sui provvedimenti, Macina, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 242 Fiano, recante disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, cui sono abbinate le proposte di legge C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito, vertenti sulla medesima materia.

Al riguardo considera particolarmente positivo che siano state presentate in ma-

teria numerose proposte di legge da parte di diversi gruppi, evidenziando la necessità di giungere ad una riforma della polizia locale corrispondente alle esigenze emerse su tale tematica.

Rileva, peraltro, come le proposte di legge presentino un filo conduttore comune, innovando la disciplina relativa ai corpi di polizia locale, sia per quanto riguarda al relativo inquadramento, sia per quanto attiene alle tutele del personale.

Sottolinea quindi l'importanza dell'intervento legislativo, assicurando da parte sua il massimo impegno ed esprimendo il convincimento che si possa giungere ad un risultato certamente positivo.

In linea generale rileva come le proposte di legge in esame riguardino la sicurezza urbana e la polizia locale. Finalità generale delle proposte di legge è quella di valorizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana e di riorganizzazione ed adeguamento alle nuove esigenze della società dell'ordinamento della polizia locale. Quasi tutte le proposte hanno dunque per oggetto sia il coordinamento delle politiche integrate della sicurezza, sia la riforma della disciplina della polizia locale (C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino).

In particolare, le proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini e C. 837 Savino hanno per oggetto il coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza e la disciplina della polizia locale. Obiettivo dell'intervento legislativo consiste nella realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, in cui tutti i soggetti istituzionali, comuni, province, città metropolitane, regioni (anche quelle a statuto speciale in conformità con gli statuti) e lo Stato concorrono alla realizzazione di tale politica, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi regolati dalla legge.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'intervento legislativo, secondo quanto previsto da gran parte delle proposte di legge, sono

in particolare definite politiche locali per la sicurezza l'insieme delle azioni per promuovere la sicurezza nelle città e nel territorio regionale, attraverso le competenze delle autonomie territoriali (enti locali e regioni), e le politiche integrate per la sicurezza, intese come le attività finalizzate a integrare le politiche locali con le competenze dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Le proposte di legge C. 242 e C. 705 definiscono anche il concetto di sicurezza urbana consistente nel complesso dei beni giuridici, economici e sociali che concorrono a costituire la comunità locale. Anche la proposta C. 255 fornisce una definizione di sicurezza urbana, intesa come il complesso degli interventi finalizzati a promuovere un ordinato svolgimento ed un miglioramento della vita delle comunità territoriali, mentre per la proposta di legge C. 451 la sicurezza urbana consiste nel bene pubblico sul quale si fondano la convivenza civile e la coesione sociale della popolazione delle comunità locali.

Quanto alle specifiche previsioni contenute nelle proposte di legge in esame, vengono anzitutto in rilievo le norme in materia di poteri di ordinanza del sindaco e regolamenti di polizia urbana.

In particolare, le proposte di legge C. 242 e C. 705 dispongono in ordine alle competenze del sindaco e del consiglio comunale.

Per quanto riguarda il sindaco, le proposte intervengono sui poteri di ordinanza disciplinati attualmente dall'articolo 54 del testo unico in materia di enti locali - TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), come modificato dal decreto-legge n. 92 del 2008 e dal decreto-legge n. 14 del 2017. Tale disposizione prevede la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti « anche » contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, previa comunicazione al prefetto (ai sensi dell'articolo 54, comma 4). La previsione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, nella parte in cui essa comprende la locuzione « anche » prima delle parole « contingibili e urgenti »

(sentenza n. 115 del 2011). Le due proposte di legge modificano la disposizione vigente, adeguandola alla pronuncia costituzionale e specificando che per incolumità pubblica si intende l'« integrità fisica della popolazione ».

Inoltre, le due proposte di legge prevedono a specificare in modo più dettagliato gli ambiti di applicazione del potere di ordinanza, rispetto alla disciplina vigente recata dall'articolo 54, comma 4-bis, del TUEL, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2107.

In particolare, si prevede che il sindaco possa intervenire nei seguenti casi:

situazioni di degrado urbano (spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio, ecc.);

danneggiamento del patrimonio;

incuria o occupazione abusiva di immobili;

intralcio alla pubblica mobilità o al libero utilizzo degli spazi pubblici.

Vengono così riprese le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2008. Tale provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 4-bis, del TUEL (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 14 del 2107), il quale appunto rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina dell'ambito di applicazione del potere sindacale di ordinanza anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Le violazioni alle ordinanze sono punite con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro (secondo la proposta di legge C. 242) ovvero (secondo la proposta di legge C. 705) ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206).

Anche la proposta di legge C. 255 interviene in materia di ordinanze, sop-

primando il riferimento alla sicurezza urbana nell'articolo 54 del TUEL e prevedendo una disposizione *ad hoc* che disciplina il potere di ordinanza del sindaco.

La medesima proposta di legge C. 255 prevede inoltre che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione del *call-center*, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e definiscano la disciplina urbanistica in cui il loro insediamento è in ogni caso subordinato alla definizione di orari e modalità di esercizio. Nelle more non è consentita l'apertura di nuovi *call center* né la rilocazione di precedenti.

Le proposte di legge C. 242, C. 451 e C. 705 stabiliscono che i consigli comunali adottino specifici regolamenti comunali di polizia urbana (definiti dalla proposta di legge C. 451 regolamenti comunali per la promozione della sicurezza urbana) per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano.

L'intervento dei regolamenti è definito, in particolare, con riferimento ai seguenti ambiti:

uso e fruibilità del suolo e dello spazio pubblico;

decoro urbano;

tutela della quiete pubblica;

prevenzione e rimozione di situazioni ambientali a rischio sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

Anche in questo caso le proposte di legge differiscono in particolare sui profili sanzionatori relativi alle violazioni del regolamento (la proposta di legge C. 242 fa rinvio alla disciplina generale in materia di violazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 7-*bis* del TUEL che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, mentre la proposta di legge C. 705 prevede sanzioni per la violazione del regolamento di polizia urbana, da 50 a 10.000 euro, e la possibilità di applicare sanzioni accessorie, quali la confisca di beni utilizzati per la violazione, la privazione e sospensione di « facoltà e diritti »

derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, l'imposizione di obblighi o divieti, il ritiro di titoli autorizzativi).

Quanto alle politiche integrate per la sicurezza, il nucleo centrale delle previsioni in materia è costituito dagli accordi di sicurezza urbana tra i diversi livelli di governo, che le proposte in esame disciplinano in dettaglio.

Si tratta di una evoluzione dei patti per la sicurezza stipulati fin dal 1997 e che hanno trovato una base normativa anni dopo con la legge finanziaria 2007, che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi (ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006). Da ultimo il decreto-legge n. 14 del 2017 ha disciplinato i patti per l'attuazione della sicurezza urbana.

I soggetti coinvolti nelle politiche integrate per la sicurezza sono gli enti locali, le regioni, le autorità provinciali di pubblica sicurezza (prefetto e questore) e il Ministro dell'interno.

Le autorità locali hanno essenzialmente due funzioni: promuovere accordi con le autorità provinciali di pubblica sicurezza; concordare (secondo le proposte di legge C. 242 e C. 705) o disporre (secondo la proposta di legge C. 837) su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza modalità di collaborazione tra polizia locale e forze di polizia statali su specifici progetti o in seguito agli accordi di cui sopra.

Altre proposte di legge (la proposta di legge C. 255 in particolare) prevedono anche la facoltà per le regioni di stipulare accordi territoriali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza. Inoltre il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni, può promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento nel territorio regionale delle politiche integrate per la sicurezza.

La proposta di legge C. 451 prevede che gli enti locali possano stipulare accordi territoriali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, « anche » attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Le proposte di legge in esame individuano poi dettagliatamente i contenuti degli accordi di sicurezza urbana, prevedendo, fra l'altro, forme di collaborazione a livello territoriale tra le forze di polizia locale e le Forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza) presenti nel territorio, scambio di informazioni, interconnessione delle sale operative, formazione integrata, comunicazione pubblica ai fini della promozione della cultura della legalità, mappatura territoriale delle attività criminali, nonché procedure di verifica degli accordi, anche in sede di Conferenza unificata con l'istituzione di un comitato di monitoraggio *ad hoc* e la costituzione di una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

Le proposte di legge C. 242, C. 255, C. 451, C. 705 e C. 837, oltre a regolamentare le politiche integrate per la sicurezza, recano una disciplina organica della polizia locale, in sostituzione di quella contenuta nella legge quadro del 1986. La proposta di legge C. 255 (all'articolo 7) prevede anche disposizioni specifiche in materia di polizia provinciale.

Le proposte di legge individuano altresì le funzioni di polizia locale, intese come l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, o i regolamenti locali (nell'ambito del territorio di competenza).

In particolare sono indicate, complessivamente, le seguenti funzioni: polizia amministrativa locale; polizia edilizia; polizia commerciale e tutela del consumatore; polizia ambientale e ittico-venatoria; polizia stradale; polizia giudiziaria; (funzioni ausiliarie di) pubblica sicurezza; vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi; vigilanza sull'integrità del patrimonio pubblico; polizia tributaria (limitatamente ai tributi locali); servizi d'or-

dine, di vigilanza, d'onore; cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni; supporto alle attività di controllo in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro; segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici; informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti; protezione civile.

Alcune proposte sottolineano che le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che sovrintendono all'esercizio delle funzioni amministrative proprie degli enti locali (in base a quanto previsto dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione) che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono, con legge, conferire ulteriori funzioni in materia di sicurezza (come previsto in via generale dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione).

Le proposte di legge, inoltre, individuano le qualifiche del personale di polizia locale articolate in ruoli.

Alcune proposte di legge (C. 242, C. 705, C. 837) prevedono che la qualità di agente di pubblica sicurezza sia conferita dal prefetto su indicazione del sindaco, presidente di provincia o presidente di città metropolitana, previa verifica del possesso di determinati requisiti, quali il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di: condanne definitive per delitto non colposo; sottoposizione a misure di prevenzione; dichiarazione di obiezione di coscienza; espulsione delle Forze armate; licenziamento da pubblici uffici.

La proposta di legge C. 451 riferisce l'applicazione di tali requisiti a tutti gli operatori di polizia locale, non solamente a quelli con la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Le proposte stabiliscono inoltre le modalità di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza; la formazione uniforme del personale di polizia locale; la responsabilità del comandante del corpo di polizia locale circa la disciplina, la

formazione e l'impiego del personale; la limitazione dei distacchi e dei comandi. Il comandante del corpo può essere scelto tra coloro in possesso di comprovata esperienza inseriti in appositi elenchi regionali.

Le proposte di legge C. 242, C. 255, C. 705 e C. 837 prevedono che i comuni, singoli o associati, le province e le città metropolitane costituiscono necessariamente corpi di polizia locale a carattere comunale, intercomunale o provinciale. La sola proposta di legge C. 451 contempla la possibilità di costituire corpi di polizia locale a carattere regionale.

Nell'ottica dell'integrazione delle politiche di sicurezza, le proposte individuano specifici compiti e funzioni dei diversi livelli di governo in materia di corpi di polizia locale:

gli enti locali (e le regioni per la proposta di legge C. 451) impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del corpo e definiscono con regolamento l'organizzazione della polizia locale;

le autorità di pubblica sicurezza (prefetti e questori) dirigono il personale della polizia locale per le attività derivanti dagli accordi per la sicurezza di cui sopra e (i prefetti) ricevono i regolamenti dei corpi che trasmettono al Ministero dell'interno;

l'autorità giudiziaria può avvalersi di personale di polizia locale anche in ottemperanza di appositi accordi con gli enti locali;

le regioni, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale, definiscono requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale; in particolare definiscono, tra l'altro, l'ordinamento della polizia locale e modalità e tempi di istituzione dei corpi (che devono un numero minimo di operatori); definiscono le caratteristiche dei mezzi, degli strumenti operativi, delle uniformi e dei distintivi (distinguibili da quelli delle Forze di polizia statali), le modalità di formazione; istituiscono e aggiornano gli elenchi regionali dei comandanti dei corpi di polizia

locale e degli idonei allo svolgimento di tale funzione; istituiscono corsi di formazione per i comandanti.

La proposta di legge C. 451 prevede l'istituzione da parte delle regioni di accademie regionali (o sovraregionali) di polizia locale per la formazione professionale del personale. Inoltre, le regioni individuano gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale ed incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni.

Alcune proposte di legge recano, inoltre, disposizioni in materia di ausiliari del traffico e polizia stradale.

In particolare, le proposte di legge C. 242, C. 705 e C. 837 contengono un'interpretazione autentica del comma 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 che estende al personale ispettivo delle aziende del servizio pubblico locale il potere di prevenire e di sanzionare le violazioni dei divieti di sosta e di fermata previsti dal codice della strada, di disporre la rimozione di veicoli, qualora ostacolino la circolazione su corsie riservate al trasporto pubblico, nonché le violazioni delle norme relative alla circolazione su corsie riservate e sulla sosta in aree riservate. Le tre proposte di legge appena richiamate e la proposta di legge C. 451 precisano altresì l'ambito nel quale le potestà sanzionatorie relative alle violazioni dei divieti di sosta e fermata possano essere contestate dai dipendenti di società di gestione dei parcheggi, e le modalità secondo le quali devono essere effettuate le contestazioni.

Inoltre, le proposte di legge C. 242 e C. 705 introducono alcune novelle al codice della strada volte a consentire lo svolgimento di funzioni di polizia stradale, nell'ambito di gare ciclistiche, al personale abilitato a svolgere servizi di scorta nelle competizioni ciclistiche e podistiche prevedendo altresì che alcune funzioni di polizia stradale possano essere svolte, in determinati casi (lavori, depositi, fiere, spettacoli) da personale abilitato (dipendenti da società autorizzate dal prefetto),

definendo inoltre le modalità e i requisiti dell'abilitazione. Si prevede infine che alcune sanzioni nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze possano essere contestate da dipendenti delle società concessionarie, anch'esse abilitate secondo le modalità sopra indicate.

Riguardo a tali misure, si ricorda che è all'esame della Camera la proposta di legge C. 680-A, che modifica il codice della strada nella parte relativa alla disciplina dell'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Sono altresì in corso di esame alcune proposte di legge abbinata volte a modificare, per diversi profili, il testo vigente del codice della strada (proposta di legge C. 24 e abbinata).

Le proposte di legge C. 242, C. 255, C. 451, C. 705 e C. 837 recano inoltre ulteriori previsioni, tra cui:

il permesso di porto d'armi anche senza licenza per il personale della polizia locale con modalità da definirsi con regolamento del Ministero dell'Interno;

la possibilità per il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, di portare senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché per esigenze di difesa personale (secondo la proposta di legge C. 242 - sul punto è intervenuto di recente il decreto-legge n. 213 del 2018 con le previsioni recate dall'articolo 19-bis);

la patente di servizio obbligatoria per i condurre i veicoli in dotazione della polizia locale che devono essere dotati di speciali targhe di identificazione;

l'esenzione dal pagamento del canone per le radio della polizia locale (secondo la proposta di legge C. 837) e la gratuità dell'immatricolazione (secondo la proposta di legge C. 255);

l'istituzione di un numero telefonico unico per l'accesso alle sale operative dei

corpi di polizia locale, disciplinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

la revisione e l'adeguamento del trattamento economico e previdenziale e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro al rapporto di lavoro del personale di polizia locale, integrati con apposite misure di valorizzazione della specificità professionale e una quota di salario accessorio, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione;

la proposta di legge C. 837 prevede una delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale;

la previsione di apposite misure di tutela, previdenziali e assicurative, tra cui l'estensione al personale della polizia locale della disciplina vigente per le Forze di polizia in materia di benefici per le vittime del dovere e la creazione di una specifica classe di rischio contro gli infortuni del lavoro;

l'accesso della polizia locale a banche dati pubbliche, tra cui quelle del pubblico registro automobilistico;

l'individuazione di emblemi e stemmi uniformi per il corpo di polizia locale di ciascun ambito comunale o provinciale.

La proposta di legge C. 255 prevede inoltre la partecipazione dei privati alla sicurezza urbana attraverso la collaborazione di associazioni di cittadini non armati per la segnalazione di eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana. Come anticipato sopra, anche la proposta di legge C. 451 prevede che le associazioni di cittadini collaborino alla sicurezza urbana. Quest'ultima proposta di legge prevede inoltre l'apposizione sull'uniforme degli operatori di polizia locale di un codice identificativo.

La proposta di legge C. 255 prevede inoltre l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

Le proposte di legge in esame contengono inoltre una serie di disposizioni transitorie e finali, tra cui si richiama la previsione dell'adeguamento, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, della normativa regionale.

Si prevede poi che al personale della polizia locale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge mantenga le funzioni e le qualifiche possedute in presenza dei requisiti prescritti e che ad esso spetti la patente di servizio.

La proposta di legge C. 837 reca una norma di copertura per il finanziamento degli accordi di sicurezza urbana il cui onere è calcolato in 3 milioni all'anno per il biennio 2019 e 2010.

Quasi tutte le proposte abrogano interamente la legge quadro sulla polizia locale (di cui alla legge n. 65 del 1986) e modificano diverse disposizioni vigenti.

Le proposte di legge C. 318 e C. 1121 recano disposizioni volte a disciplinare l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite agli enti locali da attuare in forma singola o associata.

Riguardo a quest'ultima, si prevede, in particolare, che i comuni che dispongono di un numero inferiore a 5 addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso, che assumono la forma giuridica dei consorzi. Le proposte di legge disciplinano le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.

La proposta di legge C. 318 disciplina nel dettaglio le funzioni del sindaco e del presidente della provincia quali garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze. Sono altresì disciplinate le funzioni del comandante del corpo di polizia locale – responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli apparte-

menti al corpo, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia – e del responsabile del servizio di polizia locale, nel caso in cui sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale. Ricorda che solo i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno 7 addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale (ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 65 del 1986).

Entrambe le proposte di legge dettano poi disposizioni sui compiti e sulle attività che i corpi e i servizi di polizia locale svolgono nell'ambito delle proprie competenze.

In particolare, si prevede che gli enti locali istituiscano corpi e servizi di polizia locale assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni. I corpi di polizia locale vengono definiti come organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante e titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata.

È previsto inoltre che essi svolgano attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi. Compiti ulteriori di vigilanza riguardano il mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali; la mobilità e i flussi di transito della rete viaria; l'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico; il controllo in materia ambientale urbana; i servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali dell'ente locale.

Sono altresì disciplinate dalla proposta di legge C. 318 – in relazione agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale

- le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia stradale e i servizi specialistici.

Entrambe le proposte attribuiscono alla legislazione regionale compiti e funzioni nell'ambito delle relative attribuzioni e competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione. Per la realizzazione dei relativi compiti è previsto che le regioni istituiscano il dipartimento della polizia locale e il consiglio regionale di polizia locale, quest'ultimo formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri. Ai regolamenti di polizia locale, adottati dagli enti locali, nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, è attribuita la disciplina dell'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale, le procedure di accesso e gli ulteriori profili connessi.

La proposta di legge C. 318 detta poi criteri generali ai fini dell'organizzazione dei corpi e i servizi di polizia locale e disposizioni sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia.

Le proposte di legge C. 318 e C. 1121 disciplinano inoltre lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto. È stabilito che al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati e che sia sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Nelle more del superamento del regime privatistico attuale, le proposte di legge

istituiscono, in via transitoria, il comparto della polizia locale e l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale.

La proposta di legge C. 318 detta ulteriori disposizioni in materia, tra cui l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, la proposta di legge prevede che ogni regione istituisca le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati.

Sono quindi dettate norme sui doveri e il comportamento degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale e le relative procedure e sanzioni disciplinari.

È altresì disposta l'istituzione del Consiglio nazionale della polizia locale, quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono infine introdotte le disposizioni modificative e abrogative della normativa vigente per adeguarle alle previsioni della proposta di legge.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come, a partire dal 2001, con la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, è stata attribuita allo Stato la competenza legislativa in materia di « ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale » (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione).

L'ordinamento della polizia locale presenta peraltro un carattere eterogeneo, che investe non soltanto le materie dell'ordine pubblico e della sicurezza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione), ma anche la materia dell'uso delle armi (di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *d*), della Costituzione), la materia della giurisdizione penale (di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *l*), della Costituzione) e la materia delle funzioni fondamentali dei comuni (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione).

A sua volta, l'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali

forme di coordinamento nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, esprime la convinzione che la Commissione potrà svolgere un proficuo lavoro sui provvedimenti in esame; nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.